

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 2000¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale³,

...

Art. 4a Scelta dell'assicuratore per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Sono assicurate presso lo stesso assicuratore:

- a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea;
- b. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi;
- c. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi.

¹ FF **2000** 3537

² RS **832.10**

³ Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

Art. 6a Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

¹ I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione:

- a. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;
- b. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
- c. le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in uno Stato membro della Comunità europea.

² L'informazione di cui al capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.

³ L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}.

⁴ Gli assicuratori sono autorizzati a comunicare all'autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Art. 18 cpv. 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater}, 2^{quinquies} e 5^{bis}

2^{bis} L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea.

2^{ter} Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

2^{quater} Essa assiste i Cantoni nell'esecuzione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, conformemente all'articolo 65a.

2^{quinquies} Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.

5^{bis} La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2^{bis} - 2^{quinquies}.

Art. 61a Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea:

- a. ai frontalieri e ai loro familiari;
- b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
- c. ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

Art. 66 cpv. 3

³ Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

Art. 66a Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

¹ La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e beneficiano di una rendita svizzera, come pure ai loro familiari.

² La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 90a Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

Le decisioni dell'Istituzione comune prese conformemente all'articolo 18 capoversi 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quinquies} possono essere oggetto di ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero; le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

II

Disposizione transitoria

I Cantoni possono, se del caso, emanare provvisoriamente per via d'ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione dell'articolo 65a.

III

Disposizione finale

¹ La presente legge federale è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore con l'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, e ha una durata di validità di sette anni.

2196

⁴ RS ...; RU ... (FF 1999 5978)